



IL COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DEL DPCM 25 AGOSTO 2014



### **Decreto n.2011 del 22 Ottobre 2014**

**ACQUISTO, FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PREFABBRICATI  
MODULARI ABITATIVI RIMOVIBILI (PMAR)**

**LOTTO 13 CUP n. J49C1200029001 CIG n. 456265345D**

**PRESA D'ATTO FALLIMENTO STEDA S.p.a. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI**

**Visti:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto legge 26.04.2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2013, n. 71, che proroga

al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

- il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, pubblicata sulla G.U. n. 192 del 20 agosto 2014, il quale all'art. 10 comma 2-bis dispone che " ...in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di presidente della regione, questi cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo Statuto della regione non prevedano apposite modalità di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, è nominato un commissario che subentra nell'esercizio delle funzioni commissariali fino all'insediamento del nuovo Presidente...";
- il DPCM del 25 agosto 2014 con il quale Alfredo Bertelli è stato nominato Commissario delegato per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 D.L. n. 74 del 6 giugno 2014, convertito con modificazioni, dalla legge n.122 del 1 agosto 2012.

**Premesso:**

- che con ordinanze n. 23 del 14 agosto 2012 e n. 19 del 13 marzo 2014 è stato approvato il Programma Operativo Casa con il quale alla lettera A) è stata prevista la "realizzazione delle soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte dal sisma del maggio 2012 attraverso l'acquisto, fornitura, installazione e manutenzione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR)", per una spesa di € 57.5000.000,00, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con le ordinanze n. 41 del 14 settembre 2012, n. 44 del 20 settembre 2012 e n. 50 del 3 ottobre 2012 è stata approvata la documentazione predisposta per la procedura aperta per la progettazione, fornitura e posa in opera dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (P.M.A.R.), il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni;

- che con decreto n. 117 del 19 ottobre 2012 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti nr. 1,2,3,5,6,10 e 13;
- che con il suindicato decreto, in particolare, il Lotto 13 è stato provvisoriamente aggiudicato alla Ditta Steda S.p.A., capogruppo mandataria, con mandante la Ditta F.lli Baraldi S.p.a., che ha offerto il ribasso percentuale del 23,30%, per il corrispettivo contrattuale di € 7.071.864,29 + IVA, di € 47.837,80 per la manutenzione ordinaria e straordinaria per tre anni, oltre ad IVA ed € 956.755,80 oltre ad IVA il Buy Back, ovvero l'offerta di riacquisto riferita ai primi 24 mesi, comprensivo di smontaggio e trasporto;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49C12000290001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. CIG n.4562665E41;
- che con decreto n. 175 in data 26 novembre 2012 è stato approvato il progetto esecutivo del Lotto n. 13 e all'aggiudicazione definitiva dei lavori al raggruppamento con capogruppo mandataria Steda S.p.A.
- che, avendo avuto comunicazione dalla Prefettura di Modena di ragioni interdittive a carico della mandante impresa F.lli Baraldi S.p.a., in data 15 febbraio 2013 con Rep. 0070 il contratto d'appalto è stato stipulato singolarmente con la Ditta Steda S.p.a., avendo la stessa i necessari requisiti, per il corrispettivo contrattuale di € 7.071.864,29 + IVA e di € 47.837,80 + IVA per la manutenzione ordinaria e straordinaria per tre anni e di € 956.755,80 oltre ad IVA per il Buy Back, ovvero l'offerta di riacquisto riferita ai primi 24 mesi, comprensivo di smontaggio e trasporto;
- che con decreto n. 481 in data 11 giugno 2013 è stato approvato il progetto di variante suppletiva, redatto dai tecnici di FBM S.p.a. dell'importo di € 502.876,35 al netto del ribasso d'asta, oltre ad IVA 10% comprensivo dell'incremento di € 3.106,35 per il canone di manutenzione ordinaria e straordinaria triennale;
- che in data 30 settembre 2013 è stato sottoscritto con la Ditta Steda S.p.A., il relativo atto integrativo Rep. n. 0124

al contratto di appalto Rep. n. 0070 del 15.02.2013, per il maggior corrispettivo contrattuale di € 502.876,35 oltre ad IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza e dell'incremento di € 3.106,35 per il canone di manutenzione ordinaria e straordinaria triennale e l'aggiornamento in € 1.018.882,80 del Buy Back, ovvero l'offerta di riacquisto riferita ai primi 24 mesi, comprensivo di smontaggio e trasporto;

- che, conseguentemente, il corrispettivo contrattuale ascende quindi a complessivi € 7.622.578,44 + IVA, di cui € 50.944,15+IVA per la manutenzione ordinaria e straordinaria per tre anni,;
- che, a garanzia del rispetto delle condizioni dell'offerta di buy back, la ditta STEDA S.p.a. ha presentato atto di fidejussione n. IT00154/13 e successiva appendice n. 1 rilasciato da MILANO MERCHANT BANK S.p.a. per un massimale complessivo di € 1.114.558,38;
- che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti per totali € 7.571.634,29 IVA esclusa e sono stati emessi i seguenti certificati:

n° 1 di	€ 2.278.979,48
n° 2 di	€ 2.951.928,78
n° 3 di	€ 1.098.410,28
n° 4 di	€ 387.322,63
n° 5 di	€ 59.971,52
n° 6 per la rata di saldo di	€ 795.021,60

- che con riferimento ai suindicati certificati STEDA S.p.a. ha emesso le seguenti fatture per totali € 8.328.797,72 IVA compresa :
  - a. n. 34/2013 del 15.2.2013 di € 2.506.877,43, per il certificato n. 1;
  - b. n. 35/2013 del 15..2.2013 di € 3.247.121,66, per il certificato n. 2;
  - c. n. 36/2013 del 15.02.2013 di € 1.208.251,31, per il certificato n. 3;
  - d. n. 145/2013 del 2.9.2013 di € 426.054,89, per il certificato n. 4;
  - e. n. 176/2013 dell'11.12.2013 di € 65.968,67, per il certificato n. 5;
  - f. n. 9/2014 dell'11.3.2014 di € 874.523,76, riferita al certificato n. 6, che, essendo relativo alla rata di saldo, potrà essere liquidata solo dopo l'approvazione

del collaudo e a presentazione della garanzia prevista dall'art. 124, comma 3 del DPR n. 207/2010;

- che a seguito delle fatture sopra indicate sono stati eseguiti pagamenti per totali € 5.101.299,58 Iva compresa in esecuzione dei seguenti decreti:

a. n. 152/2013 per € 2.838.063,20 IVA compresa;

b. n. 196/2013 per € 1.052.431,38 IVA compresa;

c. n. 595/2013 per € 1.200.000,00 IVA compresa;

d. n. 712/2013 per € 10.805,00 IVA compresa.

e rimangono pertanto da liquidare € 2.352.974,38 IVA compresa a saldo dei certificati di pagamento n.ri 2 parte,3,4,5 mentre € 874.523,76 IVA compresa, relativo alla rata di saldo, potranno essere liquidati con l'approvazione del collaudo dei lavori e previa presentazione da parte di STEDA S.p.a. della garanzia prevista dall'art.124, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010;

- che con decreto n. 1199 del 10 luglio 2014 è stato approvato il conto finale dei lavori e la relativa relazione, redatti dal direttore dei lavori geom. Gianfranco Coliva di FBM S.p.a. in data 28 gennaio 2014, confermati dal RUP e sottoscritti in pari data dall'impresa appaltatrice senza riserve od eccezione alcuna, dal quale risulta:

a. che i lavori sono stati eseguiti per € 7.571.634,29 al netto dell'IVA, importo interamente contenuto nel corrispettivo contrattuale di pari importo e che, a fronte di tali lavori, sono stati emessi certificati in acconto per € 6.776.612,69 al netto dell'IVA e a saldo € 795.021,60 oltre ad IVA;

b. che parte delle lavorazioni sono state eseguite dalla Ditta F.lli Baraldi prima del suo allontanamento dal cantiere per sopraggiunto provvedimento antimafia interdittivo, per un importo sommariamente stimato di € 2.300.248,53 al netto dell'IVA;

c. che è peraltro particolarmente complesso definire compiutamente l'importo del corrispettivo riconoscibile alla Ditta Baraldi, investendo aspetti non conosciuti alla stazione appaltante in quanto rientranti nelle attività negoziali proprie ed interne all'ATI, alla reale suddivisione dei costi e dei corrispettivi, anche con riferimento agli oneri per la manutenzione triennale ordinaria e straordinaria ed all'obbligo di riacquisto dei moduli abitativi, al loro smontaggio e trasporto;

- d. che, poiché nell'ATI tra Steda S.p.a. e F.lli Baraldi, prevista in sede di gara, la quota di lavori a carico dell'impresa F.lli Baraldi era stata indicata al 30% dell'importo contrattuale iniziale, ovvero € 2.121.559,29 + IVA = € 2.333.715,22 IVA compresa, tale importo è stato presunto costituente il corrispettivo per i lavori eseguiti dall'impresa F.lli Baraldi;
- che la Prefettura di Bologna, con propria nota del 18 luglio 2013, ha informato che la Ditta F.lli Baraldi S.p.a. è stata iscritta negli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;
  - che la Ditta Steda S.p.a. ha emesso fatture per l'intero corrispettivo contrattuale ed ha a suo tempo depositato atto di citazione presso il Tribunale di Bassano del Grappa affinché lo stesso dichiararsi formalmente estinto, nullo, annullabile o risolto e comunque inefficace il mandato di costituzione del RTI e stabilisca se, nell'ambito dei pagamenti effettuati dalla Amministrazione in favore di Steda S.p.a., ove e nella misura in cui siano riferibili a prestazioni effettuate dalla F.lli Baraldi, Steda S.p.a. debba ritenersi tenuta a riversarle indennizzi e in quali limiti;
  - che, con riferimento a quanto sopra, STEDA S.p.a. ha presentato atto di fidejussione n. IT00270/13 emessa in data 15 luglio 2013 da Milano Merchant Bank e Signum Finance S.p.a. per un importo garantito di € 2.333.715,22 con il quale la società Signum Finance S.p.a. si è costituita fideiussore a favore di STEDA S.p.a. e verso il Commissario delegato;
  - con tale garanzia potrà essere oggetto di escussione qualora Steda S.p.a. non provveda al pagamento di quanto eventualmente posto a suo carico da sentenza definitiva passata in giudicato conseguente all'atto di citazione sopra riportato.

**Visto:**

- che con atto notaio Fietta Giuseppe dell'11.09.2013 n. 205.500 di Rep. n. 72719 di Racc., registrato a Bassano del Grappa in data 18.09.2013, STEDA S.p.a. ha concesso in affitto alla Società Fiorese Impianti S.r.l. il proprio ramo di azienda;
- che la Società Fiorese Impianti S.r.l., con nota in atti del 1' ottobre 2013, ha comunicato di aver variato la propria denominazione sociale in Fiorese Costruzioni Generali S.r.l., come da verbale dell'assemblea dei soci di detta Società dell'11 settembre 2013, rep. n. 205.501 e racc. 72.720, registrato a Bassano del Grappa il 13.09.2013;

- che con addendum stipulato in data 6.12.2013 tra le Ditte Fiorese Costruzioni Generali S.r.l. e STEDA S.p.a. a magistero notaio Giuseppe Fietta, il suindicato atto notarile di affitto di ramo di azienda è stato modificato ed integrato includendo nel ramo di azienda affittato, fra gli altri, gli interventi manutentivi di cui al suindicato contratto Rep. n. 0064 del 28.01.2013 e relativo atto aggiuntivo Rep. n. 0131 del 25.07.2013;
- che con nota inviata in data 31.1.2014, in relazione al suindicato addendum, è stato precisato che la Ditta Fiorese Costruzioni Generali S.r.l. subentra esclusivamente negli oneri manutentivi in capo a STEDA S.p.a.;
- che, a seguito dell'affitto del ramo di azienda, il canone per la manutenzione dei prefabbricati in argomento risulta dovuto alla Ditta STEDA S.p.a. per il periodo fino al 6 dicembre 2013;
- che per tali interventi di manutenzione dei prefabbricati di competenza della Ditta STEDA S.p.a. è stato emesso il certificato di regolare esecuzione per gli interventi richiesti nel periodo dal 19 novembre 2013 al 6 dicembre 2013, di € 963,80 IVA 22% compresa importo non fatturato da STEDA S.p.a..

**Tenuto conto** che il pagamento della spesa complessiva da liquidare a STEDA S.p.a. (con riferimento ai certificati emessi ed ai pagamenti eseguiti a suo favore più sopra elencati), ammontante ad € 2.353.938,18, (di cui € 2.352.974,38 IVA compresa a saldo dei certificati n.ri 2 parte, 3 , 4 e 5 ed € 963,80 IVA compresa per gli interventi di manutenzione dei prefabbricati resi nel periodo dal 19 novembre 2013 al 6 dicembre 2013) risulta sospeso, come disposto dall'articolo 118, comma 3 del D. Lgs. n. 163 del 12.4.2006, non avendo STEDA S.p.a. provveduto a trasmettere le fatture quietanzate delle imprese subappaltatrici/subcontraenti.

**Rilevato:**

- che il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 113 depositata in cancelleria il 03.06.2014 ha dichiarato il fallimento di STEDA S.p.a. in liquidazione;
- che, come previsto dalle norme contrattuali ed in particolare dall'articolo 22 del capitolato speciale di appalto:
  - a. STEDA S.p.a. ha l'obbligo di provvedere allo smontaggio ed al trasporto dei prefabbricati presso una sua area di stoccaggio e di riacquistare gli stessi corrispondendo alla stazione appaltante, per i primi 24 mesi, €

1.018.882,80;

- b. a garanzia di tali adempimenti, come più sopra indicato, STEDA S.p.a. ha presentato la fidejussione n. IT00154/13 emessa da MILANO MERCHANT BANK in data 19.3.2013 e relativa appendice n. 1 per un importo complessivo assicurato di € 1.114.558,38;
  - c. come da decreto n. 1705 del 18 settembre 2014, con il quale è stato approvato lo smontaggio di 16 moduli abitativi, i suindicati obblighi decorrono dal 7 febbraio 2015 (ventiquattro mesi dalla consegna) e, con riferimento a quelli per i quali è stato autorizzato lo smontaggio, STEDA S.p.a. dovrà versare entro tale data € 131.018,94;
  - d. trattandosi di moduli che verranno rilasciati durante un arco temporale massimo stimato in contratto di 72 mesi dalla loro consegna, l'ulteriore importo da corrispondere per il loro riacquisto avrà valore decrescente nel tempo dal ventiquattresimo mese fino ad arrivare a 0 allo scadere del 71esimo mese, fermo restando l'obbligo per l'impresa della rimozione e trasporto dei moduli presso una sua area di stoccaggio;
- che non è possibile stimare il suindicato presunto residuo valore di riacquisto dei prefabbricati, non essendo prevedibile la data di cessazione dell'utilizzo degli altri prefabbricati;
  - che pertanto, con periodicità in via ordinaria semestrale, si provvederà a determinare il valore dell'eventuale ulteriore credito che dovesse maturare per effetto dello smontaggio dei moduli;
  - che, a seguito del fallimento, si presume che STEDA S.p.a. non potrà adempiere all'obbligo del Buy Back ma non sarà possibile attivare la suindicata fidejussione n. IT00154/13 emessa da MILANO MERCHANT BANK in data 19.3.2013 e relativa appendice n. 1 a garanzia del rispetto di tale obbligo, avendo la possibilità di compensare tale credito con le somme liquidabili di € 2.353.938,18 di cui sopra detto;
  - che si può comunque prevedere che l'importo massimo contrattualmente stabilito di € 1.018.882,80, sarà sufficiente a coprire anche gli eventuali costi di smontaggio, trasporto e custodia che dovessero, per effetto del fallimento di Steda S.p.a., rimanere a carico della stazione appaltante;
  - che l'importo del buy back, con la sua progressiva

diminuzione, corrisponde anche alla quantificazione del danno che si dovesse subire qualora si verificasse il mancato esercizio del riacquisto dei moduli.

**Tenuto conto che** il curatore fallimentare, Dr. Andrea Peruffo:

- ha chiesto, nel mentre il fallimento svolge gli approfondimenti di rito, di porre a disposizione del medesimo le somme che risultano di spettanza dello stesso, al fine di evitare l'aggravarsi della massa passiva del fallimento;
- in data 22 settembre 2014 ha comunicato gli estremi del conto corrente vincolato al mandato del giudice delegato dove effettuare i relativi versamenti alla procedura fallimentare;
- formalmente invitato a sottoscrivere il collaudo tecnico amministrativo, con nota prot. n° 28832 in data 21 agosto 2014, non vi ha ancora provveduto;
- formalmente invitato con nota prot. n° 30216 in data 5 settembre 2014 a prendere in consegna n° 16 moduli già disponibili, non si è presentato nè ha opposto eccezioni, così come risulta da verbale in data 19 settembre 2014.

**Verificato** peraltro che, con riferimento ai lavori di cui al lotto 13 del PMAR aggiudicati alla Ditta Steda S.p.a.:

- a. la spesa complessiva da liquidare a STEDA S.p.a. con riferimento ai certificati emessi ed ai pagamenti eseguiti a suo favore più sopra elencati, ammonta ad € 3.228.461,94, di cui € 2.352.974,38 IVA compresa a saldo dei certificati n.ri 2 parte, 3, 4 e 5, € 874.523,76 subordinati alla approvazione del collaudo dei lavori ed alla presentazione da parte di Steda S.p.a. della garanzia prevista dall'art. 124, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 ed € 963,80 IVA compresa per gli interventi di manutenzione dei prefabbricati resi nel periodo dal 19 novembre 2013 al 6 dicembre 2013;
- b. le garanzie dovute da STEDA S.p.a. ammontano a complessivi € 3.352.598,02 di cui per il Buy Back, ovvero l'offerta di riacquisto, comprensivo di smontaggio e trasporto, riferita ai primi 24 mesi dalla consegna dei moduli ovvero per un importo al 7 febbraio 2015 di 1.018.882,80 qualora tutti i moduli a quella data dovessero risultare smontabili ed € 2.333.715,22 a garanzia del presunto corrispettivo per le lavorazioni eseguite dalla Ditta F.lli Baraldi S.p.a.;
- c. a seguito del fallimento di Steda S.p.a. la somma di cui al punto precedente deve essere mantenuta nella

disponibilità della stazione appaltante;

- d. ad oggi pertanto nessun versamento può essere effettuato al fallimento;
- e. a seguito della data di effettivo smontaggio dei moduli abitativi, l'importo del Buy Back di cui sopra dovrà essere periodicamente rideterminato.

Tutto ciò visto e considerato

### DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa e che si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto che il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 113 depositata in cancelleria il 03.06.2014 ha dichiarato il fallimento di STEDA S.p.a. e che il curatore fallimentare, Dr. Andrea Peruffo, ha chiesto, nel mentre il fallimento svolge gli approfondimenti di rito, di porre a disposizione del medesimo le somme che risultano di spettanza dello stesso, al fine di evitare l'aggravarsi della massa passiva del fallimento;

2. di disporre che, con riferimento al lotto 13 dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili, non è possibile ad oggi alcun versamento a favore del Fallimento Steda S.p.a., in quanto:

- a. la spesa complessiva da liquidare a STEDA S.p.a. con riferimento ai certificati emessi ed ai pagamenti eseguiti a suo favore più sopra elencati, ammonta ad € 3.228.461,94, di cui € 2.352.974,38 IVA compresa a saldo dei certificati n.ri 2 parte, 3, 4 e 5, € 874.523,76 subordinati alla approvazione del collaudo dei lavori ed alla presentazione da parte di Steda S.p.a. della garanzia prevista dall'art. 124, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 ed € 963,80 IVA compresa per gli interventi di manutenzione dei prefabbricati resi nel periodo dal 19 novembre 2013 al 6 dicembre 2013;
- b. le garanzie dovute da STEDA S.p.a. ammontano a complessivi € 3.352.598,02 di cui per il Buy Back, ovvero l'offerta di riacquisto, comprensivo di smontaggio e trasporto, riferita ai primi 24 mesi dalla consegna dei moduli ovvero per un importo al 7 febbraio 2015 di 1.018.882,80 qualora tutti i moduli a quella data dovessero risultare smontabili ed € 2.333.715,22 a garanzia del presunto corrispettivo per le lavorazioni eseguite dalla Ditta F.lli Baraldi S.p.a.;

c. a seguito del fallimento di Steda S.p.a. la somma di cui al punto precedente deve essere mantenuta nella disponibilità della stazione appaltante.

In analisi:

- come previsto dall'articolo 22 del capitolato speciale di appalto, Steda S.p.a. ha l'obbligo di provvedere allo smontaggio ed al trasporto dei prefabbricati presso una sua area di stoccaggio e di riacquistare gli stessi corrispondendo alla stazione appaltante, alla scadenza dei 24 mesi dalla consegna dei moduli, € 1.018.882,80 come contrattualmente stabilito;

- a garanzia di tali adempimenti STEDA S.p.a. ha presentato la fidejussione n. IT00154/13 emessa da MILANO MERCHANT BANK in data 19.3.2013 e relativa appendice n. 1 per un importo assicurato di € 1.114.558,38;

- come da decreto n. 1705 del 18 settembre 2014 con il quale è stato approvato lo smontaggio di 16 moduli abitativi, i suindicati obblighi decorrono dal 7 febbraio 2015 e, con riferimento a quelli per i quali è stato autorizzato lo smontaggio, STEDA S.p.a. dovrà versare entro tale data € 131.018,94;

- trattandosi di moduli che verranno rilasciati durante un arco temporale massimo stimato in contratto di 72 mesi, l'ulteriore importo da corrispondere per il loro riacquisto avrà valore decrescente nel tempo, a partire dal ventiquattresimo mese dalla consegna dei moduli, fino ad arrivare a 0 allo scadere del 71esimo mese, fermo restando l'obbligo per l'impresa della rimozione e trasporto dei moduli presso una sua area di stoccaggio;

- non è possibile stimare il suindicato presunto residuo valore di riacquisto dei prefabbricati, non essendo prevedibile la data di cessazione dell'utilizzo degli altri prefabbricati;

- si può comunque prevedere che l'importo massimo contrattualmente stabilito di € 1.018.882,80, sarà sufficiente a coprire anche gli eventuali costi di smontaggio, trasporto e custodia che dovessero, per effetto del fallimento di Steda S.p.a., rimanere a carico della stazione appaltante;

- a seguito del fallimento, si presume che STEDA S.p.a. non potrà adempiere all'obbligo del Buy Back ma non sarà possibile attivare la fidejussione n. IT00154/13 emessa da MILANO MERCHANT BANK in data 19.3.2013 a garanzia del

rispetto di tale obbligo, avendo la possibilità di compensare tale credito con le somme liquidabili di € 2.352.974,38 di cui sopra detto;

- l'importo del buy back, con la sua progressiva diminuzione, corrisponde anche alla quantificazione del danno che si dovesse subire qualora si verificasse il mancato esercizio del riacquisto dei moduli;

- come da decreto n. 1199 del 10 luglio 2014 di approvazione del conto finale dei lavori, parte delle lavorazioni sono state eseguite dalla Ditta F.lli Baraldi per un importo presunto di € 2.121.559,29 + IVA = € 2.333.715,22 IVA compresa, (importo determinato in corrispondenza alla percentuale di lavori in origine prevista nell'ATI);

- la Ditta Steda S.p.a. ha emesso fatture per l'intero corrispettivo contrattuale ed ha depositato atto di citazione presso il Tribunale di Bassano del Grappa affinché lo stesso dichiarasse formalmente estinto, nullo, annullabile o risolto e comunque inefficace il mandato di costituzione del raggruppamento temporaneo di impresa e stabilisca se, nell'ambito dei pagamenti effettuati dalla Amministrazione in favore di Steda S.p.a., ove e nella misura in cui siano riferibili a prestazioni effettuate dalla F.lli Baraldi, Steda S.p.a. debba ritenersi tenuta a riversarle indennizzi e in quali limiti;

- STEDA S.p.a. ha presentato atto di fidejussione n. IT00270/13 emessa in data 15 luglio 2013 da Milano Merchant Bank e Signum Finance S.p.a. per un importo garantito di € 2.333.715,22 con il quale la società Signum Finance S.p.a. si è costituita fideiussore a favore di STEDA S.p.a. e verso il Commissario delegato;

- tale garanzia potrà essere oggetto di escussione qualora Steda S.p.a. non provveda al pagamento di quanto eventualmente posto a suo carico da sentenza definitiva passata in giudicato conseguente all'atto di citazione di cui sopra;

- pertanto, i suindicati importi garantiti di € 1.018.882,80 e di € 2.333.715,22 e così per totali € 3.352.598,02 devono essere mantenuti nella disponibilità della stazione appaltante;

3. di disporre altresì:

- che con periodicità in via ordinaria semestrale, in relazione alle date di effettivo smontaggio dei prefabbricati, si provveda a rideterminare il valore di riacquisto dei moduli

- abitativi di cui al precedente punto 2. lettera b.;
- che, qualora dalla rideterminazione degli importi di cui sopra, risultasse una differenza a favore di STEDA S.p.a., si provveda al relativo versamento.

Bologna lì, 22 Ottobre 2014

Alfredo Bertelli

